

Bilanci nulli rilevabili d'ufficio

Consapevolezza della nullità non desumibile dalla mera partecipazione nella controllante

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [8795/2016](#), affronta un'intricata questione in materia di **cessione di partecipazioni sociali** e di incidenza su di essa della non veridicità dei bilanci.

Nel caso di specie, esemplificato ai fini del presente commento, Alfa agiva nei confronti di Beta per ottenere il pagamento della **somma dovuta** a titolo di seconda rata di prezzo della cessione di un pacchetto di azioni pari all'80% di Gamma (proprietaria, quasi totalitaria, di Delta, famosa società calcistica); mentre il restante 20% già apparteneva a Beta. Quest'ultima si opponeva richiedendo l'annullamento del contratto per dolo e, in subordine, la risoluzione dello stesso per inadempimento della controparte.

Era messa in dubbio, in particolare, la continuità aziendale di Delta, che, contrariamente a quanto attestato dalla venditrice in occasione della chiusura dell'accordo di cessione, versava in stato di dissesto. I giudici di primo grado condannavano Beta al pagamento della seconda rata pattuita. Beta ricorreva in appello, dove produceva una perizia contabile, redatta dal consulente del P.M. del parallelo processo penale, che evidenziava la **falsità del bilancio** di Delta utilizzato a supporto della cessione delle azioni di Gamma.

La Corte d'Appello dichiarava inammissibili le riproposte domande di annullamento e di risoluzione da parte di Beta, perché questa, in quanto socia al 20% di Gamma, doveva **presumersi al corrente** del reale andamento della controllata Delta (anche in ragione del fatto che di quest'ultima era stata disposta l'amministrazione giudiziaria nell'ambito del procedimento ex [art. 2409](#) c.c., che aveva messo in luce la irregolare gestione della società). In parziale riforma della decisione di primo grado, tuttavia, provvedeva anche a rigettare la domanda di condanna di Beta al pagamento della seconda rata di prezzo, con compensazione delle spese, ritenendola, ex [art. 1173](#) c.c., obbligazione non conforme con l'ordinamento giuridico – stante la nullità del bilancio che ne costituiva il presupposto – e, quindi, non suscettibile di adempimento coattivo.

Di qui il ricorso per Cassazione sia da parte di Alfa che di Beta. Alfa contestava, sul **piano procedurale**, il "rilievo d'ufficio" della non conformità all'ordinamento giuridico dell'obbligazione contrattuale del pagamento della seconda rata ed un inammissibile ampliamento del "thema decidendum" attraverso la contestazione "postuma" di profili di invalidità del bilancio della società controllata. Reputava, inoltre, illegittima l'esclusione dell'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione delle azioni a fronte della ritenuta piena consapevolezza della falsità del bilancio sottostante.

Beta, invece, disapprovava la mancata considerazione

della attestazione, fornita da Alfa, circa la veridicità e correttezza dei dati relativi a Delta, da cui poteva desumersi una specifica garanzia aggiuntiva circa le qualità promesse della partecipazione oggetto della cessione.

Il primo profilo prospettato da Alfa è ritenuto infondato. Il rilievo d'ufficio dell'invalidità di un'obbligazione di cui si chiede l'adempimento rientra tra i **poteri del giudice**, anche d'appello, a condizione che la decisione non sia stata esaminata e decisa in primo grado, con conseguente giudicato interno in assenza di censura in sede di gravame. Il vizio, peraltro, non deve necessariamente incidere sull'intero contratto, potendo anche riguardare la singola obbligazione.

Infondato è anche il secondo profilo del ricorso di Alfa. Non sussiste, infatti, alcuna ultrapetizione nel rilievo d'ufficio (o sulla base di un'allegazione tardiva) di un vizio di **nullità del bilancio emergente dagli atti** ma non specificamente indicato nella domanda. L'ammissibilità del rilievo "ex officio" di cause di nullità del contratto diverse da quelle espressamente dedotte dalle parti è ritenuto suscettibile di applicazione pure in ambito societario, con riguardo alle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari. Anche per queste ultime – pur non assimilabili ai contratti – si pone in modo imprescindibile la questione del rispetto dei principi inderogabili fissati da norme imperative per la loro valida formazione, e, di riflesso, della loro idoneità a produrre i relativi effetti giuridici.

Nonostante, in esito alla riforma del diritto societario, l'[art. 2379](#) c.c. non richiami più l'[art. 1421](#) c.c., che espressamente sancisce la rilevabilità d'ufficio della nullità dei contratti, si deve ritenere comunque esistente il **potere del giudice** di pronunciare la nullità di una delibera, anche in difetto di espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli dedotti, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti. Il rilievo d'ufficio della nullità, infatti, costituisce un'irrinunciabile garanzia della tutela dell'effettività dei valori fondamentali dell'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. Ed è vero che, nella specie, il tema centrale non era l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ma quest'ultimo era pur sempre parte integrante, nei suoi valori riassuntivi, del contratto di cessione delle azioni oggetto di richiesta di annullamento per dolo o di risoluzione per inadempimento.

È fondato, invece, il terzo motivo del ricorso di Alfa. Una volta affermata la **consapevolezza**, nell'acquirente della partecipazione in Gamma (Beta), della reale situazione economico/finanziaria della società controllata da Gamma (Delta), risultava contraddittorio, da un

lato, escludere effetti distorsivi sulla formazione della volontà, e, dall'altro, riconoscere l'invalidità della clausola di prezzo, liberamente concordata tra le parti.

Del pari, è reputato fondato il ricorso di Beta. Non risultava, infatti, adeguatamente soppesata l'**incidenza sulla volontà** di addivenire alla conclusione del contratto di cessione della dichiarazione, fornita da Alfa, circa la veridicità e correttezza della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Delta, desumendosi, di contro, la conoscenza della reale situazione di dissesto della stessa dal fatto che Beta partecipasse al 20% nella controllante Gamma.

La sentenza di secondo grado è annullata e rinviata alla medesima Corte d'Appello che, in diversa composizione, dovrà accertare l'**effettiva conoscenza**, al tempo della conclusione del contratto, da parte di Beta della non veridicità dei dati di bilancio di Delta, tenendo

conto del fatto che ciò non si può desumere, di per sé, dalla titolarità del 20% del capitale sociale della controllante Gamma, dal momento che una mera partecipazione minoritaria non implica, necessariamente, la conoscenza di eventuali distorsioni nella rappresentazione di bilancio, imputabili all'amministratore che ne sia l'autore: tanto meno se neppure si tratti del bilancio della società partecipata, bensì di quella da quest'ultima controllata.

E, quindi, sembra che, ove sia accertata la **mancanza di consapevolezza** della nullità del bilancio di Delta, ed il carattere dirimente della dichiarazione di veridicità dello stesso da parte di Alfa, Beta potrà ottenere l'annullamento del contratto. **In caso contrario**, invece, ad Alfa spetterà il diritto al pagamento del residuo di prezzo.